LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI AVANTI ALLA CORTE: L'AMICUS CURIAE, LIMITI, FUNZIONE, PRASSI APPLICATIVE NEL DIRITTO DEL LAVORO

Alberto Piccinini

Questa mia relazione vi direi che è sostanzialmente divisa in due parti: nella prima, dopo aver fatto un cenno alle modalità di intervento nei giudizi avanti alla Corte costituzionale di singoli e di soggetti portatori di interessi collettivi disserterò, in particolare, sulle peculiarità dell'istituto *dell'amicus curiae*; nella seconda mi dedicherò ad uno Storytelling di alcuni casi che ho avuto la fortuna di vivere in prima persona, caratterizzati dall'esigenza di far approdare davanti alla Corte costituzionale le tematiche "più calde" della nostra materia, specie se e quando sono in gioco interessi collettivi, nel tentativo di offrirle possibili soluzioni.

———

Quasi tutte le questioni di costituzionalità, pur nascendo da un caso individuale, proiettano effetti molto più ampi, tanto che, in molti casi, incidono anche su valori dei quali, per Statuto, si fanno carico tante formazioni sociali senza scopo di lucro portatrici di interessi collettivi e diffusi, che sono prevalentemente, ma non esclusivamente, associazioni sindacali.

Ebbene gli interessi di questi organismi non sono mai stati considerati, dalla Corte Costituzionale, sufficienti a giustificare una partecipazione diretta nel processo attraverso, ad esempio, l'intervento *ad adiuvandum*: si richiedeva, sempre, la presenza di un interesse diretto e immediato al rapporto dedotto.

Conseguentemente la Corte ha costantemente affermato che l'intervento di associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria è inammissibile <u>quando esse vantino solo un interesse indiretto.</u>
Anche recentemente, con ordinanza n. 98 del 2026 [sulla quale torneremo], la Corte ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui "*non è ammissibile l'intervento di soggetti che, rispetto all'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, vantino solo un interesse «connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti» (sentenza n. 142 del 2025 e, nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2026, nonché, con specifico riguardo all'ANF, ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2019).*"

*

Invero esistono Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261 e successive modificazioni e integrazioni) che hanno subito diverse modifiche e aggiornamenti, fino ad epoca recentissima.
In particolare esse sono state modificate con delibera in sede non giurisdizionale della Corte costituzionale dell'8 gennaio 2020 che disciplina(va) - all' Art. 4-ter - la figura degli

Amici curiae, consentendo *"alle formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità"* di *"presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta."*
La norma regolamentava anche i termini per il deposito, la lunghezza dei caratteri, le modalità e le condizioni di ammissione, che hanno recentemente subito qualche parziale modifica per cui vi riporterò tra pochissimo il testo nella sua formulazione definitiva.

Mi serve qui evidenziare che, se fino a gennaio 2020 il "contraddittorio" si completava in udienza con la discussione dell'ammissibilità degli interventi di chi non fosse parte del giudizio *a quo* e l'ordinanza di ammissione o di esclusione del Giudice costituzionale prima della discussione nel merito in udienza, dopo questa modifica vengono temporalmente separati dall'udienza i momenti di "formazione" del contraddittorio, riservati - per le opinioni scritte degli "*amici curiae*" - a una camera di consiglio (e a una decisione del presidente, sentito il giudice relatore) precedente l'udienza.
Tutto questo ha contribuito a creare un ordine e un peso del "contraddittorio": se «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (art. 4, comma 7), possono intervenire e, se ammessi, acquistano la qualità di "parte" del giudizio, non così per gli "*amici curiae*".
Con tale soluzione la posizione degli *amici curiae* assume un ruolo non centrale ma, come vedremo, nemmeno di scarso rilievo, per quanto gli stessi non possano partecipare all'udienza.

*

L'ultima modifica alle citate "*Norme integrative*" è avvenuta con delibera del 12 marzo 2026, della Corte Costituzionale (entrate in vigore dall'8 maggio 2026).
In particolare, vengono modificati otto articoli (gli artt. 4, 5, 6, 10, 19, 20, 26 e 30):
La parte che più ci riguarda è l'ampiamento della possibilità di intervento.
all'art. 4, sugli interventi in giudizio, viene inserito il comma 4:
"*La Corte può inoltre autorizzare l'intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, nei quali*

- *debba essere applicata la disposizione censurata*
- *e una delle parti abbia già formulato entro tale termine una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione."*

Se quindi prima potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse "diretto e immediato al rapporto dedotto" in quello specifico giudizio, per effetto delle nuove disposizioni potrà essere ammesso anche l'intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la norma già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un'eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull'eccezione.

In presenza di tali condizioni anche questi soggetti potranno fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale già prospettato alla Corte con l'intervento diretto in giudizio.

Vengono conseguentemente disciplinate, oltre al presupposto dell'intervento (art. 4 del comma 7), anche le modalità con cui si deve avvenire (introduzione dell'art. 4-bis, con il modificato art. 4, comma 3).

Per quanto concerne la disciplina degli *amici curiae* da parte dell'art. 6 (e, quindi, non più 4-bis) ne trascrivo il testo:

*1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un'opinione scritta.*
*2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.*
*3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.*
*4. Il decreto di cui al comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, è messo a disposizione a cura della cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.*
*5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.*

La riforma, pur ribadendo che gli *amici curiae* non sono parte e non partecipano all'udienza, rafforza la trasparenza del processo costituzionale prevedendo che il decreto che si pronuncia sull'ammissione e le opinioni stesse vengano comunicati alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza e pubblicati sul sito istituzionale della Corte, consentendo alle parti una conoscenza anticipata dei contributi esterni.

## 2. Valore e limiti dell'introduzione dell'*amicus curiae*

L'introduzione dell'*amicus curiae* davanti alla Corte costituzionale non ha trasformato il giudizio incidentale in un processo aperto a chiunque sia interessato all'esito della questione, venendo preservata la struttura del giudizio costituzionale ma consentendo, al contempo, alla Corte di acquisire contributi esterni qualificati quando la complessità della questione lo renda utile.

*

La giurisprudenza costituzionale è chiara nel delineare la funzione dell'istituto.
Già nello stesso anno di nascita di quella figura con la sentenza n. 278 del 2020, la Corte ha ammesso opinioni scritte di *amici curiae*, ritenendole idonee a offrire "*elementi utili*

*alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte costituzionale, anche in ragione della sua complessità"*.
L'*amicus curiae* non entra nel processo per sostituirsi alle parti, ma per accrescere il patrimonio cognitivo della Corte. La sua funzione non è contenziosa in senso proprio, bensì di supporto argomentativo, tecnico, sistematico ed eventualmente empirico.
L'istituto risponde a un'esigenza reale del giudizio costituzionale contemporaneo: molte questioni non possono essere comprese soltanto sul piano del testo normativo astratto, ma richiedono di essere collocate nel loro contesto applicativo, economico, istituzionale e comparativo. È in questo spazio che l'*amicus curiae* può utilmente operare.

*

Sul piano pratico, il punto decisivo è la distinzione tra intervento del terzo e opinione scritta dell'*amicus*.
La Corte costituzionale, fino al 2026 (anno in cui sono intervenute le modifiche alla Norme integrative di cui ho parlato) ha continuato a ribadire che la partecipazione al giudizio incidentale è, di regola, riservata alle parti del giudizio *a quo*, oltre ai soggetti istituzionali previsti dalle Norme integrative.
Nella sentenza n. 85 del 2025, la Corte afferma che a tale disciplina si può derogare solo a favore di soggetti terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma censurata, salve le modifiche introdotte nella primavera del 2026.
La Corte precisa inoltre che non basta essere portatori di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, ribadendo anche che la funzione di rappresentanza istituzionale o associativa non è, di per sé, sufficiente a legittimare l'intervento.
La ragione è evidente: se si consentisse a soggetti collettivi o di categoria di intervenire ogni volta che una norma incide sugli interessi rappresentati, si altererebbe la natura incidentale del giudizio di costituzionalità.
In questa prospettiva, l'*amicus curiae* costituisce il canale fisiologico di partecipazione dei portatori di interessi collettivi o diffusi, come viene espressamente ribadito dalla stessa giurisprudenza della Corte.

Con la sentenza n. 142 del 2025, infatti, la Corte, dopo aver ribadito che l'intervento di associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria è inammissibile quando esse vantino soltanto un interesse indiretto, connesso in via generale ai propri scopi statutari di tutela degli iscritti, osserva che tale conclusione vale "tanto più" in considerazione dell'art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di presentare un'opinione scritta in qualità di *amici curiae*.
Il significato sistematico è netto: non si amplia il perimetro dell'intervento processuale, ma si prevede uno strumento specifico per acquisire il contributo di tali soggetti. L'*amicus curiae*, quindi, non è un elemento accessorio del sistema, ma il presupposto che consente alla Corte di mantenere restrittivo il regime dell'intervento.

*

Sulla impossibilità di "convertire" un intervento in opinione di *amicus* esiste un costante orientamento.

Si vedano, ad esempio la sentenza n. 14 del 2023, secondo *cui "le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata"* Concetto ribadito con la sentenza n. 85 del 2025, secondo la quale non è consentita nemmeno la "conversione" dell'intervento in opinione di *amicus curiae*, non solo d'ufficio, ma anche se richiesta nello stesso atto in via alternativa o subordinata.
Le conseguenze pratiche sono chiare:

- non conviene presentare un atto di intervento confidando nella sua eventuale riqualificazione come opinione di *amicus*;
- non conviene formulare atti "ibridi";
- occorre scegliere prima lo strumento corretto, in base alla posizione soggettiva effettivamente rivestita.

Per associazioni, centri di studio ed enti esponenziali, salvo casi eccezionali di incidenza immediata sul rapporto sostanziale, la via fisiologica resta dunque l'opinione scritta ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative.

*

C'è un caso recente che riassume benissimo la problematica, che merita di essere citato perché riguarda l'Associazione nazionale forense (ANF).
In relazione alla questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione sulla norma che prevede, nei procedimenti civili, che la causa non possa essere iscritta a ruolo senza il previo versamento del contributo unificato, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 98 del 2026, non ha ammesso l'atto di intervento dell'ANF, nonostante l'associazione avesse dedotto, a sostegno della propria legittimazione, la tutela statutaria del diritto di agire e di difendersi in giudizio, asseritamente pregiudicato dalla disposizione censurata.
La Corte ha motivato la decisione richiamando il proprio costante orientamento secondo cui non è ammissibile l'intervento di soggetti che vantino soltanto un interesse "connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti", citando la sentenza n. 142 del 2025, la sentenza n. 63 del 2026 e, con specifico riguardo all'ANF, l'ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2019.
È stata così ribadita la necessità di un interesse diretto e immediato, non essendo sufficiente un interesse collegato in via generale agli scopi statutari.
È stata invece ammessa l'opinione scritta della stessa ANF in qualità di *amicus curiae*, prudenzialmente presentata con separato atto, come risulta dalla sentenza n. 137 del 2026, che dà atto del decreto presidenziale del 4 maggio 2026.
Riassumendo: l'intervento dell'ANF è stato dichiarato inammissibile poiché l'associazione non era parte del giudizio principale e vantava soltanto un interesse collegato in via generale ai propri scopi statutari, mentre l'opinione scritta come *amicus curiae* della stessa ANF è stata invece ammessa con la sentenza n. 137 del 2026, che ha poi però, nel merito, dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione. Nella sua motivazione i giudici delle leggi, pur riconoscendo fondato "*il rilievo che la norma oggi indubbiata attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l'accesso alla giustizia*" (vale a dire al cancelliere) hanno affermato che "*a tale inconveniente, tuttavia, è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio*" in quanto

"*le esigenze prospettate implicavano modifiche normative di sistema riservate alla discrezionalità del legislatore"* (richiamando, *ex plurimis*, le sentenze n. 84 del 2026, n. 183 del 2025 e n. 71 del 2023).

*

Dedico, a chiusura di questa prima parte del mio intervento, un cenno ad una prima, recente applicazione della delibera del 12 marzo 2026 della Corte costituzionale in materia di intervento, seppure riferito all'intervento di soggetti singoli e non di soggetti portatori di interessi collettivi.

In un giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale relativo alla legittimità costituzionale delle norme sulla riforma organica della magistratura onoraria, sulle disposizioni relative ai giudici di pace e sulla disciplina transitoria riguardante i magistrati onorari in servizio, cinquantaquattro giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari della Repubblica (VPO), rappresentati dai medesimi difensori hanno chiesto di intervenire con due distinti atti depositati il 18 e il 19 maggio 2026.

Hanno dedotto di essere parti appellanti in un diverso giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, proposto per la riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. I, 11 novembre 2024, n. 20056, e sospeso con ordinanza 23 marzo 2026, n. 2439, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate dal Consiglio di Stato, sezione settima. Hanno anche evidenziato di avere eccepito, in quel giudizio, l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione oggetto del giudizio pendente davanti alla Corte, con memoria depositata il 6 febbraio 2026.

Gli interessati hanno quindi chiesto di essere ammessi all'intervento ai sensi del vigente art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Due dei cinquantaquattro ricorrenti hanno poi depositato memorie a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento e una successiva memoria integrativa sulla fondatezza delle questioni.

La Corte, con sentenza del 5 ottobre 2026, richiamando la deliberazione del 12 marzo 2026 e le modifiche alle Norme integrative entrate in vigore l'8 maggio 2026, pur dichiarando inammissibili le memorie depositate fuori termine, ha però ritenuto sussistenti i presupposti di ammissibilità degli interventi ai sensi dell'art. 4, comma 4, rilevando che gli intervenienti:

a) erano parti, alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale (29 aprile 2026), di altro giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato;

b) in quel giudizio avevano proposto domande parzialmente coincidenti con quelle azionate dalle parti dell'odierno giudizio principale, rivendicando diritti pregressi alla loro stabilizzazione, [con conseguente applicazione dell'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017];

c) nello stesso giudizio, prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, avevano sollevato eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione.

La Corte ha quindi assegnato agli intervenienti il termine fino al 13 ottobre 2026 per il deposito di memorie (avendo dichiarato inammissibili quelle presentate in termini diversi da quelli regolamentati dall'art. 7, comma 2, delle Norme integrative).

*

### 3. Casi concreti di dichiarazione di incostituzionalità frutto di un lavoro collettivo

Prima di sviluppare le mie conclusioni vorrei raccontare alcuni "episodi di vita vissuta" - chiaramente di natura giudiziaria - indicando dei percorsi collettivi per arrivare alla modifica, da parte della Corte, di alcune norme di legge di sospetta incostituzionalità.

Si può parlare di vere strategie processuali per portare davanti alla Corte tematiche di rilevanza collettiva, da parte di organizzazioni sindacali o comunque "di tendenza", attraverso un lavoro organizzativo di singole controversie di lavoro, coordinando il deposito di ricorsi che hanno sollevato - spesso in via subordinata rispetto alla domanda principale di accoglimento *tout court* delle domande - questione di legittimità costituzionale su singole norme.

Da quello che si è detto va da sé che condizione necessaria e sufficiente perché i difensori potessero partecipare al processo avanti alla Corte Costituzionale era - e lo è ancora – ricevere specifico mandato dalla parte del processo "originario" presso il Tribunale o la Corte remittente.

**a. Riconoscimento delle RSA Fiom.**
Come si è arrivati a Corte Cost. 3 luglio 2013 n. 231

Una premessa IN FATTO si rende necessaria.
A partire dal 1 gennaio 2012 la Fiat di Marchionne era uscita da Federmeccanica (firmataria dell'Accordo Interconfederale che aveva introdotto le RSU – Rappresentanze Sindacali Unitarie, di natura elettiva, assegnando alle stesse le prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riserva alla RSA – Rappresentanze Sindacali Aziendali), disdicendo poi tutti gli accordi previgenti e scegliendo, negli accordi "separati" di Pomigliano e Mirafiori prima e nel Contratto Collettivo Specifico di Lavoro – CCSL del 13.12.2011 poi, di ritornare al vecchio istituto delle RSA.
Tali accordi non venivano sottoscritti dalla FIOM-CGIL.
La conseguenza (evidentemente perseguita) è stata il non riconoscimento alla FIOM della facoltà di nominare proprie RSA in tutti i propri stabilimenti, sul presupposto che il testo di legge che le disciplinava (art. 19 Statuto dei Lavoratori) prevedeva ("letteralmente") come condizione il requisito dell'essere firmatari della contrattazione collettiva applicata in azienda.
Le FIOM dei diversi distretti in cui esistevano stabilimenti FIAT promuovevano ricorsi ai sensi dell'art. 28 St. Lav., da un lato sostenendo che FIOM era comunque firmataria di accordi applicati, e dall'altro proponendo una lettura "costituzionalmente orientata" della norma statutaria. In subordine sollevavano questione di costituzionalità della norma statutaria. In questo caso il problema di essere *parte* nel processo non si è posto, essendo legittimato attivo per legge il sindacato provinciale di categoria.
Molti giudici (Tribunali di Bologna, Napoli, Bari, Larino, Lanciano, Verona, Torino, Milano, Trento, Pinerolo) hanno accolto i ricorsi, interpretando appunto la norma secondo i canoni costituzionali.

Altri (Tribunali di Milano, Lecce, Torino, Biella, Brescia, Cassino, Ancona, Pinerolo, Tolmezzo, Alba, Legnano, Napoli, Piacenza) hanno invece respinto i ricorsi.
I Tribunali di Modena, Vercelli, Melfi e Torino hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che nel luglio 2013 ha esaminato le tre ordinanze di Modena, Vercelli e Torino dichiarando illegittimo l'art. 19 *"nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda*".
Successivamente, com'è noto, sullo stesso art. 19 la Corte si è di nuovo pronunciata con sentenza del 30 ottobre 2025 n. 156.

*

Per illustravi il secondo caso pre-2020 mi vedo costretto a darvi un'informazione che potrebbe apparire uno spot pubblicitario, ma che si rende necessaria per portarvi esempi concreti di osservazioni opinioni scritte rese in veste di "amicus curiae" che possono fornire spunti di approfondimento: nel 2017 con un paio di colleghi di AGI, il compianto Mario Fezzi e Enzo Martino, abbiamo costituito l'associazione *Comma2 – Lavoro è dignità,* che nel titolo richiama - per gioco - un noto romanzo e ancor più noto film (Comma 22) ma nella realtà fa riferimento al giustamente definito "capolavoro della nostra Costituzione": il secondo comma dell'art. 3.
Per farla breve, tra le finalità di questa associazione pro-labor che raccoglie -anche ma non solo - circa 300 colleghi giuslavoristi, c'è anche quella di coordinarci sul terreno giudiziario per portare avanti problematiche di interesse comune. Tra queste vi rientrava (e vi rientrerebbe ancora)…

**b. La questione di costituzionalità dell'art. 92 c.p.c. sui limiti alla compensazione di spese (in materia di lavoro).**
Come si è arrivati a Corte Cost. 7 marzo 2018 n.77

La sempre più diffusa condanna alle spese nei confronti dei lavoratori ci aveva suggerito di elaborare una formula per sollevare, in più cause possibili, l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 92 c. p. c. che, consente la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca o in caso di assoluta novità della questione, anche "per gravi e eccezionali ragioni" (mentre prima della modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, era "per giusti motivi").
Dopo un'ordinanza del Tribunale di Torino ed altra ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, patrocinando le rispettive cause l'avv. Enzo Martino e il sottoscritto, siamo riusciti a partecipare al processo, ottenendo però, con la sentenza n. 77 del 2018, un risultato solo parziale.
L' "apertura" della Corte costituzionale consiste, in buona sostanza, nel consentire al giudice, ed in particolare a quello del lavoro, di adeguare il regolamento delle spese alle peculiarità del caso concreto, attribuendo rilevanza al fatto che la (sola) parte ricorrente, ha spesso la possibilità di poter conoscere elementi rilevanti e decisivi solo dopo aver promosso il giudizio («contenzioso a controprova»): in questo caso potrebbe sussistere

«una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite».

La Corte non ha invece voluto attribuire rilievo alla posizione di debolezza economica di una delle parti per introdurre una ragione ulteriore di possibile compensazione delle spese, nonostante sia intuitiva l'effettiva sproporzione tra il costo della lite per chi non può accedere al gratuito patrocinio e i benefici o i danni che ne possono derivare, e nonostante lo squilibrio di "peso economico" tra un soggetto privato (spesso di limitate capacità economiche) e una società che può scaricare IVA e costi.

*

**c. La sanzione per il licenziamento illegittimo dei dipendenti sotto-soglia in regime di Jobs Act:** l'art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015

c. 1 Come si è arrivati a Corte Cost. 23 luglio 2025, n. 118

c1. Sulla questione relativa al diverso trattamento che ricevono, in caso di licenziamento ingiustificato, i dipendenti di datori di lavoro con più o meno di 15 dipendenti nel regime del Jobs Act si era pervenuti alla Corte grazie a un'ordinanza del Tribunale di Roma in una causa seguita dall'avv. Filippo Aiello. Questo ha consentito a Comma2 e alla CGIL, nel procedimento che ha portato alla sentenza 23 giugno 2022 n. 183, non solo di depositare opinioni scritte come *amici curiae*, ma anche di venire nominati difensori della lavoratrice interessata in affiancamento a Aiello e, per una serie di circostanze fortuite, toccò a me di discutere la causa in udienza dopo di lui.

Sapevamo bene che la stessa Corte nel secolo scorso si era già pronunciata più volte respingendo le eccezioni di incostituzionalità, ma in un contesto storico ed economico profondamente diverso dall'attuale che però andava evidenziato.

Mi era capitato, poco prima dell'udienza, di aver assistito ad uno spettacolo di Marco Paolini che, leggendo brani da un saggio intitolato *I gigacapitalisti* di Riccardo Staglianò mi aveva fornito spunti per la discussione. Morale: all'udienza del 7 giugno 2022, dopo Aiello, faccio un piccolo show citando il saggio ed evidenziando, in particolare, il numero dei dipendenti che aveva Instagram quando nel 2012 è stata acquistata per un miliardo di dollari da Facebook: 13!

La Corte, nella sentenza depositata il 22 luglio, scrive: "*il numero dei dipendenti (…) non rispecchia di per sé l'effettiva forza economica del datore di lavoro….*" Anzi, *"«in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari."*

Su questo e su tanti altri passaggi la Corte sembra recepire le osservazioni svolte come difensori e come *amici curiae*, salvo che … ha dichiarato inammissibile la questione formulando però, nello stesso tempo, un monito, nemmeno troppo celato, diretto al legislatore: *"…questa Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte".*

*

c.2. Ed effettivamente dopo tre anni esatti, vista l'inerzia del legislatore, la stessa Corte con sentenza del 23 luglio 2025, n. 118 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevede un tetto massimo di indennizzo di 6 mensilità per i datori di lavoro sotto-soglia.
Permettetemi di evidenziare, a tale proposito, come i giudici delle leggi non si siano solo limitati a citare in sentenza - come comunemente avviene - l'esistenza dell'opinione scritta di Comma2 come *amicus curiae*, ma hanno ritenuto utile trascriverne un passaggio:

Si può leggere al punto 3 della sentenza:

*Nell'aderire agli argomenti svolti nell'ordinanza, l'associazione ricorda come, al fine di rimediare al vulnus accertato nella sentenza n. 183 del 2022, si fossero ipotizzati, in dottrina, già due possibili tipi di intervento: il primo, corrispondente a quello indicato dall'odierno rimettente, volto a far venir meno sia il dimezzamento della misura delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sia il limite massimo di sei mensilità; il secondo volto a far venir meno solo il limite massimo delle sei mensilità, cosicché, conservandosi la regola del dimezzamento dell'indennizzo, si sarebbe potuta assicurare una tutela fissata entro un divario ragionevole e tale da consentire al giudice di modulare in modo adeguato la sua entità, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza, tenendo conto di vari criteri, fra cui, in un ruolo preponderante, le dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro."*

Il motivo per cui la Corte ha ritenuto di richiamare queste due alternative, non prospettate nell'ordinanza di rinvio, è - ritengo – per giustificare la scelta della seconda opzione, per cui oggi nel regime del d.lgs. n. 23/2015 la forbice dell'indennizzo dei dipendenti sotto-soglia è dimezzata: da 1 a 18 mensilità.

**d. La sanzione per il licenziamento illegittimo dei dipendenti sotto-soglia assunti prima del 7 marzo 2015:** l'art. 8 della legge n. 604/1966.
La questione di costituzionalità dell'art. 8 della legge 604 è stata sollevata dal Tribunale di Livorno con ordinanza 12 febbraio 2026, n. 39 nella parte in cui limita tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione la tutela indennitaria riconosciuta ai lavoratori illegittimamente licenziati nelle unità lavorative "minori" (comunemente, ma imprecisamente, si dice con meno di 16 dipendenti), assunti prima del 7 marzo 2015.
Il testo della norma si differenzia da quella analoga dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2025 per due caratteristiche:

a) vengono previsti due tetti ulteriori rispetto alle 6 mensilità, legati all'anzianità di servizio: 10 mensilità per anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per anzianità superiore ai venti anni
b) viene richiesto un ulteriore requisito perché si applichi la lettera a): che il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti (a livello locale, e meno di 60 a livello nazionale: altrimenti si applica l'art. 18 legge 300 del 1970).

C'è da dire che questo secondo requisito ha generato non poca confusione dal momento che, comunemente (e semplicisticamente) le realtà sotto-soglia era considerate tutte

quelle con meno di 16 dipendenti, mentre lo Statuto dei lavoratori si applica anche alla piccola filiale con due dipendenti, purché a livello nazionale la società datrice di lavoro ne occupi più di 60.
Prova di questa confusione è una recente decisione della Corte di cassazione, che con ordinanza n. 13741 del 2025 si è vista costretta a spiegare alla Corte d'Appello di Roma che non poteva applicarsi il tetto delle 14 mensilità a un dipendente con anzianità superiore a venti anni in una realtà che occupava, complessivamente, meno di 16 addetti (cfr. punto 20 della motivazione sul quarto motivo di appello).

La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte deve avvenire nel termine (perentorio) di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (nel caso di specie G.U. del 18/03/2026 n. 11) che è poi lo stesso termine che hanno gli *amici curiae* per depositare la propria opinione scritta.
La CGIL e Comma2 lo hanno fatto, mentre i difensori della lavoratrice no, e per questa ragione l'udienza non è stata pubblica, ma si è tenuta in camera di consiglio il 6 Luglio 2026.

La Corte si è pronunciata con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre scorso.

Nella sua ampia motivazione la Corte ha ritenuto che una forbice compresa tra 2,5 e sei mensilità comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità.
Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale «forfetizzata e standardizzata», come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza. Ancora, essa risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l'illecito.
Ammette poi la Corte come tale forbice riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei "vecchi assunti" tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della sentenza numero 118 del 2025 della stessa Corte, che ha eliminato l'analogo limite di sei mensilità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, ma senza pervenire, a mio parere, a una soluzione che sani integralmente tale ingiustificato trattamento differenziato.

Quanto al "petitum" del giudice remittente e alle opinioni espresse dagli *amici curiae* (le quali ultime vengono correttamente riportate al punto 10 della parte in fatto), molto sinteticamente si richiamano:

Il Tribunale remittente aveva suggerito di applicare il "meccanismo del dimezzamento" già applicato dalla sentenza n. 118/2025 sostituendo il tetto massimo di 6 mensilità con quello delle 12 mensilità, pari alla metà del tetto massimo previsto dall'art. 18 comma 5 dell'art. 18 legge n. 300.

L'*amicus Curiae* Comma 2 aveva suggerito di fare riferimento al parametro da 3 a 18 mensilità, già rinvenibile nell'ordinamento e cioè all'art. 9 del d.lgs. 23/2015, così evitando una sproporzionata e irragionevole differenziazione tra posizioni simili diversificate solo dalla data di assunzione (07 marzo 2015) che penalizzerebbe, paradossalmente, proprio i dipendenti con maggiore anzianità di servizio[1].

L'*amicus Curiae* CGIL, infine, aveva suggerito di lasciare il (solo) tetto delle 14 mensilità come "tetto generale" applicabile tenendo conto dei molteplici criteri richiamati nello stesso art. 8: numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti.

Ebbene questo è un caso di scuola di come la Corte si sia pronunciata non accogliendo né il "suggerimento" del giudice remittente né quello dell'*amicus curiae* Comma2, e accogliendo - ma solo parzialmente - quello dell'*amicus curiae* CGIL.

La sentenza, infatti, partendo dalla constatazione che "*l'anzianità lavorativa di almeno dieci anni è ormai acquisita da tutti i lavoratori soggetti al regime di cui si discute*" ha deciso di conservare il tetto delle 14 mensilità legato all'anzianità ventennale e limitandosi a eliminare il requisito dimensionale previsto dell'inciso finale dell'art. 8, rimuovendo quindi le parole *"se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro*".

## CONCLUSIONI

Al termine di questo percorso teorico-pratico penso possa essere emerso con sufficiente chiarezza:

---

[1] Nella opinione scritta di Comma2 così si argomenta sul punto:
*34. Per queste ragioni, appare appropriata la soluzione di un rinvio alla previsione di cui all'art. 9, D.Lgs. 23/2015, definita correttamente dal rimettente «norma deputata a regolare una situazione non solo analoga ma del tutto sovrapponibile». Ciò potrà avvenire mediante l'utilizzo di una soluzione additiva che, previa declaratoria di illegittimità della disposizione limitatamente alle parole da «2.5 ed un massimo di 6 mensilità» sino a «quindici prestatori di lavoro» (ossia sino alla fine), faccia riferimento al parametro da tre a diciotto mensilità come previsto nel preciso riscontro normativo già rinvenibile nell'ordinamento (cfr. sent. 156/2015) e cioè all'art. 9 più volte citato.*
*35. Così, del resto, evitando una sproporzionata e irragionevole differenziazione tra posizioni simili diversificate solo dalla data di assunzione (07 marzo 2015) che penalizzerebbe i dipendenti con maggiore anzianità di servizio. Ciò in assenza di quelle condizioni che questa Corte ha ritenuto legittimassero una diversità di trattamento in ragione della data di assunzione (finalità di favorire l'occupazione: v. per tutte Corte cost. n. 194/2018) in quanto, nel caso di specie, sfavorendo i datori che assumono dopo il 7 marzo 2015, si creerebbe l'effetto paradossale opposto alle richiamate finalità. Il che consentirebbe l'acquisizione delle medesime tutele per i lavoratori con diversa anzianità di servizio, in applicazione del principio eurounitario di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie (cfr. artt. 21 e 47 della CDFUE e sent. del 17.04.2018, Grand Chambre, C-414/16, ECLI:EU:C:2018:257, punti 77-81).*
E la Corte Costituzionale non sembra dissentire, quando afferma, in sentenza

Primo: che *l'amicus curiae* davanti alla Corte costituzionale non è uno strumento di allargamento del contraddittorio, ma uno strumento di arricchimento conoscitivo del giudizio.
Secondo: che la Corte mantiene una distinzione rigidissima tra intervento del terzo e opinione scritta dell'amicus. L'intervento resta riservato a chi abbia un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto sostanziale; i soggetti collettivi, salvo eccezioni, trovano il loro spazio fisiologico nell'art. 6.
Terzo: nel diritto del lavoro l'istituto è particolarmente significativo perché consente di far emergere alla Corte il rilievo sistemico di questioni che, pur nascendo da casi individuali, incidono sull'intero disegno delle tutele.
Quarto: i casi citati mostrano che *l'amicus curiae* può diventare davvero influente quando non si limita a sostenere un esito, ma aiuta la Corte a individuare la tecnica decisoria più adeguata.
Ed è probabilmente questo il punto più interessante per noi giuslavoristi: nel processo costituzionale contemporaneo non conta solo denunciare il vizio di una disciplina; conta anche saper rappresentare alla Corte in che modo la correzione del vizio possa essere realizzata in modo coerente, proporzionato e sistematicamente sostenibile.

Un *amicus curiae* efficace può non limitarsi a ribadire che una certa norma è incostituzionale. Può fare qualcosa di più utile, offrendo alla Corte una gamma di soluzioni costituzionalmente praticabili, in quanto nella nostra materia la questione spesso non è soltanto se il legislatore abbia oltrepassato i limiti della ragionevolezza o dell'eguaglianza; la questione è anche *come correggere il vulnus senza produrre squilibri ulteriori.*

Può quindi considerarsi un "buon amicus", quello che:

- individua con precisione il segmento normativo critico;
- espone le alternative decisorie;
- valuta gli effetti sistemici di ciascuna;
- aiuta la Corte a scegliere una tecnica di intervento coerente con il quadro complessivo.

Se le esperienze richiamate sono lette in questa prospettiva, esse possono rappresentare un modello interessante di impiego maturo dell'istituto: non intervento ideologico, ma contributo tecnico alla costruzione della decisione.